

**CONVENZIONE (PATTO PARASOCIALE) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO ESERCITATO DAI SOCI PUBBLICI
DELLA SOCIETA' SEVAT SCARL**

L'anno 2___, il giorno del mese di --, in Gardone V.T., presso la sede sociale della SEVAT

s.c.a.r.l. fra :

- OTTELLI MASSIMO, nato a Brescia (Bs) il 16/11/1968 domiciliato per la carica in Gardone Val Trompia (Bs) in via Giacomo Matteotti n. 327, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Presidente - della COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA con sede in Gardone Val Trompia, in via Giacomo Matteotti n. 327, codice fiscale 83001710173, munito dei poteri necessari:
- _____, nato a _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di _____ con sede in _____ via _____ - codice fiscale _____, munito dei poteri necessari in forza della delibera del Consiglio Comunale n. _____;
- _____, nato a _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di _____ con sede in _____ via _____ - codice fiscale _____, munito dei poteri necessari in forza della delibera del Consiglio Comunale n. _____;
- _____, nato a _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di _____ con sede in _____ via _____ - codice fiscale _____, munito dei poteri necessari in forza della delibera del Consiglio Comunale n. _____;
- _____, nato a _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di _____ con sede in _____ via _____ - codice fiscale _____, munito dei poteri necessari in forza della delibera del Consiglio Comunale n. _____;

- _____, nato a _____ C.F. _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante – Sindaco pro-tempore - del Comune di _____ con sede in _____ via _____ - codice fiscale _____, munito dei poteri necessari in forza della delibera del Consiglio Comunale n. _____;

PREMESSO CHE:

- è stata costituita la SEVAT s.c.a.r.l. per la gestione di funzioni e servizi principalmente a favore degli Enti pubblici soci mediante affidamenti *in house*;
- che la società a totale partecipazione pubblica Se.Va.T. s.c.r.l. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con rogito notarile Repertorio n° 90048 Raccolta n° 23441 registrato in data 28/09/2016 in Gardone V.T. n° 1T serie prima atti pubblici con atto del Notaio Cristina Scutra e con successivo rogito è stato modificato lo statuto con atto del notaio Mattia Masperi Rep.n. 1692/1034 del 15/11/2018 registrato a Brescia il 22/11/2018 n.50008 serie 1T
- che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati Enti pubblici assomma attualmente al 100% del complessivo;
- che l'articolo 16 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. stabilisce che:
“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.”
- che gli enti locali per garantire l'esercizio del *controllo analogo* nei confronti delle società SE.VA.T. scarl costituita ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs. 175/2016 e s.m.i. intendono individuare gli strumenti idonei mediante la sottoscrizione di apposita convenzione (denominato il Patto), avente natura di patto parasociale ai sensi dell'art.16 del d.lgs n.175 del 2016, recependo la previsione dall' art. 1 dello statuto sociale
- che il legislatore nazionale recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario, ha introdotto il requisito del *controllo analogo* come una delle condizioni necessarie per l'affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell'ente titolare in favore di una società di cui quell'ente sia proprietario
- che occorre che il controllo sia esercitato non solo a posteriori, ma sia analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi, ossia deve riguardare l'aspetto gestionale

- ritenuto che il controllo degli enti soci, esercitabile sia in sede di assemblea societaria sia in sede di assemblea di coordinamento, si desume dai poteri di preventiva approvazione e dai diritti di informazione sugli atti fondamentali di programmazione economica e finanziaria, nonché dai poteri di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi all'utenza e dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività societaria stabiliti dallo statuto.

Tutto ciò premesso fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il presente Patto sostituisce, a tutti gli effetti, la convenzione in vigore, che, per l'effetto, deve intendersi abrogata.

Articolo 2 – Scopo del Patto

I Soci convengono:

- di dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di gestione di funzioni e servizi di interesse degli enti pubblici soci. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il Patto, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, avvalendosi, laddove opportuno, dei funzionari degli enti soci.
- si dà espressamente atto che il presente Patto, destinato ad essere sottoscritto tra tutti i soci per dare luogo alla cooperazione tra Enti soci, sarà deliberato dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti concernenti le forme ed i modelli organizzativi e comunque entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla relativa sottoscrizione

Articolo 3 – Durata, efficacia, proroga, scioglimento, modificazioni.

I Soci convengono di fissare la durata del presente Patto, sino al 31/12/2050, con decorrenza ed efficacia dal giorno della relativa sottoscrizione.

L'efficacia del Patto è subordinata, per ciascuno dei sottoscrittori, alla condizione risolutiva della mancata sua ratifica da parte dei corrispondenti Consigli Comunali/Assemblea entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di relativa sottoscrizione.

E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto eventuale proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i soci sottoscrittori del Patto , espressa in forma scritta.

Rimane comunque la facoltà dei soci determinare lo scioglimento anticipato del Patto, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i soci sottoscrittori della presente convenzione, previa approvazione dei relativi Consigli Comunali/Assemblea

Eventuali modificazioni del presente Pattopotranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori. ~~rientranti nelle premesse.~~

Articolo 4 – Capitale della Società e relativa attività.

I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società (a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico).

I Soci si impegnano altresì a vigilare e porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte prevalente della propria attività con gli enti locali soci.

Art. 5 - Diritti di controllo dei soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati

La società SEVAT è assoggettata al *controllo analogo* al fine di poter essere destinataria di affidamenti “in house”, secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli Enti pubblici soci sono disciplinate da presente articolo e dai successivi.

Al fine dell'esercizio del controllo da parte degli Enti pubblici soci, di cui al comma precedente, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare all'Assemblea di coordinamento gli atti meglio indicati all'art.7, commi i 7,8,9, nonché, anche su richiesta, gli ulteriori atti indispensabili all'Assemblea di Coordinamento, al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti pubblici soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

Pertanto, gli atti di cui sopra devono essere trasmessi e approvati dalla Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, espongono apposite relazioni davanti all'Assemblea di coordinamento aventi per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun ente socio il diritto di domandare – sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla

società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici, che le sono stati affidati dagli Enti pubblici soci e rientranti nel relativo oggetto sociale, esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti pubblici stessi.

Gli amministratori, il Revisore Legale e, se nominato, il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente socio su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ed essa affidati.

Art 6 - Coordinamento dei Soci – Poteri di controllo.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono l'Assemblea di coordinamento dei soci (denominato per brevità anche *Coordinamento*), composto dal Presidente della Comunità Montana, che lo presiede e dai Legali rappresentanti dei soggetti pubblici soci.

I Legali rappresentanti dei soggetti pubblici soci possono farsi rappresentare nel Coordinamento da un proprio delegato.

Il Coordinamento è sede per la definizione delle politiche di indirizzo dell'attività della società, nonché di informazione, di consultazione e di discussione tra i Soci, tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno, ad almeno una della quali è invitato il Presidente della società.

Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, e la preventiva approvazione di quelle riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 13 dello statuto della società.

La preventiva approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento, ove necessaria, deve essere espressa obbligatoriamente almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea dei soci della Società. A tal riguardo la società si impegna a mettere a disposizione del Coordinamento gli atti soggetti ad approvazione almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della relativa seduta.

Il Coordinamento, anche attraverso l'attività della commissione disciplinata al successivo articolo 8, per l'esplicazione del proprio potere di controllo verifica l'efficacia, l'efficienza, l'economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della qualità dei servizi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed illustrati nelle relazioni annuali. Per

l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, anche tramite i componenti della commissione.

Il Coordinamento controlla che siano adottati, da parte della Società, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui al comma 3 dell'art.35 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.

Ove il Coordinamento ritenga che gli organi sociali non abbiano operato e non stiano operando in conformità a quanto da esso stabilito, lo stesso delibera che i soci richiedano l'immediata convocazione dell'Assemblea della Società affinché essa adotti i provvedimenti nell'interesse della Società stessa, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

Art 7 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Possono richiedere la convocazione del Coordinamento, un numero di soci rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale. L'avviso di convocazione deve pervenire tramite P.E.C, telegramma o fax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea di Coordinamento devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea su indicazione del Presidente. I verbali delle assemblee devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.
4. Per la validità della costituzione del Coordinamento è necessario che venga raggiunto il 51% dei soci.
5. Le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte a condizione che venga raggiunto il 51% dei soci presenti.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Patto ~~Convenzione~~, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo.
7. Il Coordinamento autorizza preventivamente i seguenti atti:
 - Proposte di modifica dello statuto della società
 - Ingresso di nuovi soci ed affidamento di nuovi servizi alla società
 - Assunzioni di personale per periodi superiori a 6 mesi e nomina di dirigenti

- Operazioni della società che comportino una spesa superiore a € 1.000.000,00, salvo che si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati, di spese ricorrenti o di spese obbligatorie, come imposte o tasse
8. Il Coordinamento emette parere non vincolante:
- Sulla proposta di bilancio di esercizio
 - Sulle questioni che l'organo amministrativo della società abbia portato all'attenzione del Coordinamento
9. Il Coordinamento emette parere vincolante per le materie di cui all'art.13 dello statuto.
10. Il Coordinamento nomina, con obbligo di astensione dal voto da parte del rappresentante della CMVT, i due consiglieri del CdA di cui all'art.21 dello Statuto.

Art. 8 - Commissione – nomina e funzioni.

Al fine di consentire l'effettiva verifica sia sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed dell'economicità della gestione sia sotto il profilo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Coordinamento è nominata dal Coordinamento stesso una Commissione composta da tre componenti: il Presidente del coordinamento, il Revisore Legale ed un membro scelto dal Coordinamento medesimo. La Commissione è convocata dal suo Presidente. La Commissione riferisce all'Assemblea del Coordinamento e dovrà riunirsi almeno in occasione:

- dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- dell'approvazione del documento di programmazione economica;
- delle relazioni annuali del Presidente e del direttore della società.

Le deliberazioni della Commissione devono constare da verbale sottoscritto dai componenti. I verbali devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria la Commissione potrà avvalersi dei funzionari dei soggetti pubblici soci, dotati della specifica competenza in relazione agli argomenti trattati, senza costi aggiuntivi per la Società e per i soci pubblici stessi.

I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso, per l'espletamento delle funzioni di componente della commissione.

Articolo 9 – Recepimento e recesso del Patto ~~alla Convenzione~~.

I Soci si impegnano a far recepire il presente Patto all'Assemblea dei Soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società nelle forme indicate nel presente Patto.

I Soci si impegnano, inoltre, a recepire, anche da parte del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi ed i pareri che il Coordinamento ritiene necessari nell'esercizio del potere di controllo sulla Società.

I Soci per motivate ragioni possono recedere dal Patto prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno sei mesi e con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e alla Società e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse. E' consentito all'ente recedente affrancare la quota di spese a proprio carico.

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore del Patto..

Articolo 10 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti aderenti alla presente convenzione, sono demandate al Foro di Brescia.

Articolo 11 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci al Patto.

I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano il presente Patto o ss.mm., previa accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

Per effetto della sottoscrizione del Patto, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 12 – Spese e oneri.

Le spese del presente Patto saranno a carico della società.